Banca Valsabbina

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio hanno interessato il territorio della Regione

Lombardia

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 27 settembre 2023, n.

pubblicata sito Dipartimento della sul del Protezione

https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1026-del-27-settembre2023/ e in corso di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - è stata adottata una misura di sospensione del pagamento

delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 - pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 210 dell'8 2023 n. settembre

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-09-

08&atto.codiceRedazionale=23A04949&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario - con la

quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza

degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio

della Regione Lombardia.

In particolare, l'art. 12 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che il predetto evento

costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso

articolo prevede per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla

gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici, il

diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto

immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle

rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata

autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive

modifiche ed integrazioni.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione di cui sopra, hanno diritto di richiedere alle

banche la sospensione delle rate dei mutui optando tra:

sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota

interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente

allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono

rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata

Banca Valsabbina

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988 - Tel. 030/3723.1 - Fax 030/3723.430

Banca Valsabbina

successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria

I clienti interessati sono invitati a recarsi presso la filiale di competenza, al fine di sottoscrivere la richiesta, entro e non oltre il 30 settembre 2024.